

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1985

che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani

(85/382/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/443/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 6,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione animale e del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che, a norma della direttiva 81/471/CEE, gli stati membri possono mantenere le autorizzazioni d'impiego nazionali da essi accordate prima della notifica di detta direttiva per i prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani; che entro due anni dalla data di notifica della stessa direttiva dovrebbe venir adottata una decisione comunitaria su tali prodotti;

considerando che dai dati tecnici e scientifici attualmente disponibili, nonché dal parere congiunto del comitato scientifico per l'alimentazione animale e del comitato scientifico per l'alimentazione umana risulta che taluni ceppi di lieviti del genere « Candida » hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità; che l'uso di tali ceppi per la produzione di proteine destinate all'alimentazione animale può quindi rivelarsi rischiosa sia per la salute umana che per quella degli animali, in quanto vengono liberate cellule vive;

considerando che, in mancanza di alcuni dati scientifici fondamentali, fra cui in particolare quelli occorrenti per interpretare gli eventuali effetti di modifiche nella composizione degli acidi grassi contenuti nei lipidi degli animali, non è possibile valutare i rischi che tali prodotti possono comportare per i consumatori;

considerando che le conoscenze attuali non permettono di affermare che i prodotti proteici che possono essere ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani rispondono alle condizioni stabilite

dalla direttiva 82/471/CEE per il rilascio di un'autorizzazione comunitaria;

considerando che è pertanto necessario vietare nella Comunità l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani, fintantoché non si sarà accertato che essi non presentano alcun rischio né per gli animali né per i consumatori;

considerando che gli stati membri in cui è autorizzato l'uso di taluni prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani devono provvedere a ritirare tali autorizzazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le autorizzazioni nazionali concesse per l'impiego di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani devono essere ritirate.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Gli stati membri comunicano alla Commissione le misure che hanno eventualmente dovuto adottare per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 21.